



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
USR CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

BANDO
CONCORSO PER TITOLI

PER L'AGGIORNAMENTO E PER L'ACCESSO ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI - PROFILO PROFESSIONALE INFERMIERE - DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO STATALE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DEGLI ISTITUTI D'ARTE, DEI LICEI ARTISTICI, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI STATALI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R.10.1.1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.3.5.1957, n.686 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R.31.5.1974, n.420, con particolare riferimento all'art.10 e all'art.11;
Visto il D.P.R.7.3.1985, n.588;
Vista la Legge 5.6.1985, n.251;
Vista la Legge 22.8.1985, n.444;
Vista la Legge 24.12.1986, n.958;
Visto il D.L.2.3.1987, n.57, convertito dalla legge 22.4.1987, n.158;
Vista la Legge 7.8.1990, n.241;
Vista la Legge 18.1.1992, n.16;
Vista la Legge 5.2.1992, n.104, modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105;
Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676;
Visto il D.P.R.9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R.30.10.1996, n.693;
Vista la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all'art.3, come modificata e integrata dalla Legge 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R.20.10.1998, n.403;
Vista la legge 13.3.1999 n. 68;
Vista la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all'art.4, comma 11;
Visto il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art.4 e all'art.6;
Visto il D.P.R. 11.8.2003, n. 319 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n.19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
Visto il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. - Quarta serie speciale - n.84 del 23.10.2001, applicativo del predetto regolamento;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;
Visto il D.M. 28.4.2004 concernente l'organizzazione del MIUR e le linee guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali, emanati in applicazione del DPR 319/2003;
Visto il D.M. 24.3.2004, n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;
Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" aggiornato dal D. Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante codice dell'amministrazione digitale";

Vista l'O.M. del 23 febbraio 2009 n.21, registrata dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009, registro.1, foglio 234, concernente i concorsi di cui all'art. 554 del citato D. Lgs 16.4.1994, n. 297 per l'anno scolastico 2008/2009;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.7.2008 e in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA allegata al CCNL 29.11.2007;

Visto il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nella assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

Visto il D.M. 17/12/2009 n. 100 di integrazione del citato D.M.82 /09;

Visto l'art 7 c.4 ter del DL n.194 del 30 dicembre 2009 convertito con L.26 febbraio 2010 n.25 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s 2010-2011;

Vista la nota del 19 febbraio 2010, n.2053 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2009/2010;

Visto il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U.-Serie Generale – n.234 del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4- decies-24 mesi 10-11 dell'art.1 del decreto legge n.134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n.167 del 2009,in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 e dalla legge n.68 del 1999;

Visto il D.M.68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto DL 194/2009 convertito con legge 25/2010;

Visto il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 68/2010;

Vista la nota 20 gennaio 2011 n. 402 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2010/2011;

Visto l'art.9 c.21 bis del DL n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n.106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l'a.s. 2011/2012;

Visto il D.M. 12 ottobre 2011 n.92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

Visto il D.M. 10.11.2011 n. 104 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il triennio scolastico 2011/14;

Vista la nota 1° febbraio 2012, n. 763 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/12;

Vista la nota prot. 695 del 29.01.2013, concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2012/2013;

Considerato che, a seguito di innovazioni normative, è necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato D.lgs. 16.4.1994, n. 297 per l'anno 2013/2014 allo scopo di regolamentare la transizione dal precorso al vigente ordinamento;

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Dir. Gen. Personale Scolastico prot. n. 565 del 24 gennaio 2014 avente per oggetto: "Indizione per l'anno scolastico 2013/2014 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA;

Visto il D.M. n. 717 del 05.09.2014 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il triennio scolastico 2014-2017;

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n. 8151 del 13 marzo 2015 avente per oggetto: "Indizione, per l'anno scolastico 2014/2015 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA;

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n. 8758 del 18 marzo 2015 avente per oggetto: "Graduatorie "24 mesi" del personale ATA – Attività propedeutiche e invio modelli di domanda";

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n.6408 del 7 marzo 2016 avente per oggetto: "Indizione dei concorsi per titoli per

l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Graduatorie a.s. 2016/17;

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n.8654 del 28 febbraio 2017 avente per oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA - Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2016/17. Graduatorie a.s. 2017/18;

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n.11117 del 27 febbraio 2018 avente per oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA - Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2017/18. Graduatorie a.s. 2018/19;

Vista la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n.8991 del 06 marzo 2019 avente per oggetto: “Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA - Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2018/19. Graduatorie a.s. 2019/20;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n.5196 del 11 marzo 2020 avente per oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA - Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-2021;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n.6969 del 24 marzo 2020 avente per oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA - Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-2021 – Sospensione termini;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n. 10588 del 29 aprile 2020 avente per oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA - Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-2021 – Riattivazione Procedure;

Vista la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico prot. n. 10301 del 31.03.2021 – Graduatorie A.S. 2021/2022 – Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2020-2021 – Graduatorie A.S. 2021-2022;

Vista la nota del MI – prot. 13671 del 05.04.2022 avente ad oggetto *Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2021-22 - Graduatorie a. s. 2022-2023;*

Vista la nota del MIM – prot. 26352 del 05.04.2023, avente ad oggetto *Indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2022-23 - Graduatorie a. s. 2023-2024;*

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, il cui art. 50 ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA, articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni;

Visto l'allegato A del citato CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, recante “*Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA. Settore scuola*”, che individua i seguenti profili professionali, costituenti l'area degli assistenti: assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e infermiere;

Vista la nota del MIM – prot. 55934 del 19.04.2024, avente ad oggetto *Indizione dei concorsi per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell'anno scolastico 2023-2024 – Graduatorie a.s. 2024-2025;*

Visto l'ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, approvato in data 19 febbraio 2024, con il quale si “*impegna il Governo: a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l'opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario*”.

DECRETA

Art. 1 Indizione dei Concorsi

nell'anno scolastico **2023/2024** è indetto il concorso per titoli, di cui all'art. 554 D.lgs. 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti, per l'a.s. 2024/2025, delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI - SALERNO concernente l'area degli assistenti – **PROFILO PROFESSIONALE INFERMIERE** - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 50 del C.C.N.L. 2019/2021.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati

2.1 Per essere ammessi al concorso per l'accesso all'area degli assistenti – profilo professionale infermiere - secondo quanto previsto dall'articolo 2, punto 2.1, dell'O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

“a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale, nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto, e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola **immediatamente** superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero^{1 2};

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85)¹;

¹ Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/94.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.554 del D.lgs. 297/94.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).

² I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, incluso quello prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.

La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94 fino all'anno accademico 2002/03. A decorrere dall'anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni";

2.3 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere i titoli richiesti dall'allegato A al CCNL 2019/2021 per l'accesso allo specifico profilo professionale rientrante nell'area degli assistenti, e, in particolare, per il profilo di **INFERMIERE**: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

2.4 Gli attestati di qualifica regionali di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di 3^a fascia vigente al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.6 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica Italiana.

2.7 Si precisa che, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 59 del CCNL 2019/2021, "*Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, [...]*".

2.8 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

2.9 Gli aspiranti potranno dichiarare, con riserva, il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei, per effetto dell'ODG della Camera dei deputati n. 9/1633-A/32 del 19 febbraio 2024. Successivamente potranno, a far data dal 16 giugno p.v., sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata tabella **A/1**. L'aggiornamento è effettuato sulla base dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

E' altresì valutabile come "servizio svolto presso enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

A seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.09.2019, confermati dall'intesa del 18 settembre 2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA negli aa.ss. 2019-20 e 2020-2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza).

3.3 I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono, con il medesimo punteggio, l'iscrizione nella graduatoria permanente.

Art. 4

Provincia cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale, in cui non siano stati precedentemente inseriti, deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Si segnala che non possono presentare domanda di inclusione, nelle graduatorie per titoli per l'a.s. 2024/2025 dell'attuale provincia, i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di una provincia diversa.

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale deve essere inoltrata esclusivamente all'Ambito Territoriale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area degli assistenti, si applicano le riserve di cui all'allegato E del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999, n.68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 - e art. 18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5 del presente bando).

Art. 6

Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda, ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia (All. F), ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2^a o 3^a fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, possono produrre il relativo modello per la scelta delle sedi che verrà reso disponibile, in modalità telematica, attraverso il servizio "Istanze online". Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del d.lgs. 297 del 16.04.1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre il relativo modello (G). Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia per l'a.s. 2024/2025 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L'istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

6.4 L'allegato F dovrà essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta.

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2 e 3, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea³.

³ l'art.38 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.7 della legge 97/2013, estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio secondo la normativa vigente;

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

7.2 Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera

d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "**Istanze on Line (POLIS)**", raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "**Servizi**" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "**Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line**" dalle ore **9,00** del giorno **10 maggio 2024** fino alle ore **14,00** del **30 maggio 2024**.

I candidati, per poter accedere al servizio "Istanze on line (POLIS)", devono essere in possesso di un'utenza SPID valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'istruzione e l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

In base a quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), infatti, a decorrere dal 1 marzo 2021, è possibile accedere ai siti web e agli altri servizi della Pubblica Amministrazione unicamente attraverso lo SPID.

Si segnala infine che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>.

Anche il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi dovrà essere inoltrato tramite *Istanze Online*, in un momento successivo.

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

sussidiaria". Vanno altresì inclusi gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

8.3 L'Ambito Territoriale Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono essere inoltrate tramite l'autorità consolare all'Ambito Territoriale Provinciale competente.

Copia della domanda di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - Ufficio IV.

8.5 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante la piattaforma POLIS.

8.6 Le domande di ammissione alla procedura sono valide a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

8.7 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.8 Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all'art. 5 comma 4 n. 13), 14), 15), 18), 19) del DPR 8 maggio 1994 n. 487, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di servizio di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della 104/92 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Si sottolinea che per il personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 è prevista la compilazione del "Modello H: Attribuzione priorità" che è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato nel modello di domanda.

8.9 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 lett. b) e l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 lett. c) sono accertate d'ufficio.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

9.1 Sono inammissibili le domande non inviate nelle modalità indicate nel presente bando.

9.2 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.3 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.4 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate, nel termine e nelle forme prescritte.

9.5 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ambito Territoriale competente per territorio quale funzionario delegato dal Direttore Generale Regionale prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria.

9.6 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

Art. 10

Commissioni giudicatrici

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art.555 D.lgs. 297/94 per i concorsi dell'area B.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R.9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

Art. 11

Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.lgs. 297/94 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A/1), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. D), riserve (All. E).

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo è stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni nella sede dell'Ambito Territoriale Provinciale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo.

11.4 Successivamente il Dirigente dell'Ambito Territoriale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione all'albo dell'Ambito Territoriale Provinciale, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n.241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici Scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992, n. 352.

Art. 12

Ricorsi

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3. Avverso la graduatoria, approvata con decreto del competente Dirigente dell'Ambito Territoriale, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 13

Adempimenti dell'Ambito Territoriale Provinciale

13.1 Il Dirigente dell'Ambito Territoriale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dal presente bando ed in particolare:

- a)** dà esecuzione ai bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;
- b)** assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;
- c)** nomina le commissioni giudicatrici per ciascun profilo;
- d)** cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;
- e)** dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;
- f)** con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata e integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali Provinciali della regione.
- g)** provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.lgs. 297/94).

IL DIRETTORE GENERALE
ETTORE ACERRA

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Avvertenze alla Tabella A/1

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. È altresì valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici” in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. 588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 richiamato dall’art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art. 19 del C.C.N.L. 2006/09 (artt. 12 – 19 del C.C.N.L.).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.

La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato conseguito.

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall’anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell’Istruzione indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell’ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l’arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L’arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Allegato-A/1

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di INFERMIERE.

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo)

Media dei voti rapportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta qualora espressi in decimi. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.

- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1).

2) Diploma di laurea breve PUNTI 1,80

Diploma di laurea o laurea specialistica PUNTI 2 (si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):

3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità (7): PUNTI 2.

B) TITOLI DI SERVIZIO

4) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di infermiere nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6): punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

5) Altro servizio effettivo comunque prestato in scuole o istituti statali d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (3) (4) (5) (6): punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Note alle tabelle di valutazione

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche).

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(4) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(6) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lett. c) della presente ordinanza.

(7) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Allegato D – preferenze

CODICE DESCRIZIONE

A Gli insigniti di medaglia al valore militare;

B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

E gli orfani di guerra;

F gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

H i feriti in combattimento;

I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

M i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

S gli invalidi ed i mutilati civili;

T militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

Allegato E

Riserve

Le riserve spettano:

1 - (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti

decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n. 302 art. 1, comma 1, legge 23.11.1998, n. 407 art. 1, comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 art. 12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n. 466, art.12;

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 - artt. 1 - 3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18, comma 2, della citata legge 68/1999;

4 - Ai sensi dell'art.18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.